



POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

Luciana Pomara
Giuseppe Scibetta
Onorina Zilioli
Alessia Carla Vinci
Roberto Scibetta
Sabrina Iannuzzi

Stefania Zilioli
Rosaria Marano
Nunzio Incampo

Member of
INTEGRA  INTERNATIONAL®

Via F.lli Gabba, 1/A
I- 20121 Milano - Italy
Tel. +39 02 784 241
Fax +39 02 782 464
e-mail: info@pomarascibetta.it
www.pomarascibetta.com
Corso Italia, 25/A
I- 22060 Campione d'Italia
(Como) – Italy

News per i clienti dello studio

N. 144

19 Ottobre 2018

Ai gentili clienti e Loro Sedi

I controlli su volume d'affari e spesometro passano tramite PEC

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'Agenzia delle Entrate, con **provvedimento n. 237975 del 08.10.2018**, ha individuato le **modalità con cui verranno messe a disposizione del contribuente le incongruenze rilevate dal confronto tra volume d'affari dichiarato e l'importo delle operazioni risultanti dai dati dello spesometro**. Alla luce di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 634 a 636 legge n. 190/2014, con cui è stata introdotta una forma di collaborazione tra contribuenti e amministrazione finanziaria per **favorire l'assolvimento degli obblighi tributari**, sono state fornite le disposizioni di dettaglio **per comunicare, al contribuente, le anomalie e le incongruenze riscontrate dai dati raccolti tramite PEC**. Le comunicazioni, secondo quanto specificato dal provvedimento delle Entrate, contengono i dati identificativi del contribuente, l'anno di imposta interessato, il totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e quelle effettuate nei confronti di consumatori finali, importo complessivo operazioni

dichiarate e non dichiarate. A seguito della ricezione di tali comunicazioni, **il contribuente potrà chiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate elementi, fatti e circostanze non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.** Nel caso in cui il contribuente effettivamente riscontri un errore nella compilazione della dichiarazione, avrà la possibilità di **sanare la propria posizione tramite ravvedimento operoso, beneficiando quindi della riduzione delle sanzioni prevista dall’istituto.**

Premessa

Con **provvedimento n. 237975 del 08.10.2018** l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione a quanto previsto dai commi 634-636 dell’articolo 1 legge n. 190/2014, fornendo le disposizioni di dettaglio relative alle **comunicazioni che verranno inviate ai contribuenti qualora vengano riscontrati errori o incongruenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni risultanti dallo spesometro.**



Secondo quanto previsto dal provvedimento, **le comunicazioni verranno notificate ai contribuenti tramite PEC,** e le informazioni di dettaglio potranno essere invece **consultate tramite il cassetto fiscale.** Al contribuente viene riconosciuta la **facoltà di indicare documenti, atti, fatti e circostanze che possono giustificare lo scostamento.**

Coloro che intendono sanare la propria posizione (ad esempio qualora l’incongruenza corrisponda effettivamente ad un errore del contribuente) possono beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dall’istituto del **ravvedimento operoso.**

Il provvedimento delle Entrate

Secondo quanto stabilito dal citato **provvedimento n. 237975 del 08.10.2018**, l’Agenzia delle Entrate **mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA,** ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, da cui **risulterebbe che tali contribuenti abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito.**

Lo scopo di tale comunicazioni è **consentire al contribuente una valutazione in ordine alla**

correttezza dei dati in suo possesso: ciò consente al **contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.**

La comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate, nel dettaglio indica i seguenti dati:

CONTENUTO COMUNICAZIONE	
I	Codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente.
II	Numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta.
III	Codice atto.
IV	Totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (quest'ultime al netto dell'IVA determinata secondo l'aliquota ordinaria), comunicate dal contribuente stesso ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.
V	Modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata.

Come vengono recapitate tali comunicazioni?

L'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione contenente le informazioni relative alle (potenziali) incongruenze agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti. **Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)**, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l'invio è effettuato per **posta ordinaria**.

La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, **all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata "Cassetto fiscale", in cui sono resi disponibili i seguenti dati:**

DATI – CASSETTO FISCALE	
I	Protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA , per il periodo d'imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse.
II	Somma algebrica dell'ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi), e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell'anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione IVA.
III	Importo della somma delle operazioni relative a: 1. cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi

	<p>IVA ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;</p> <p>2. cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e considerate al netto dell'IVA determinata secondo l'aliquota ordinaria.</p>
IV	Ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione IVA.
V	Dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione/cognome e nome e codice fiscale).
VI	Ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi IVA.
VII	Dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale).
VIII	Ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente per ciascuno dei consumatori finali.

Comunicazione di fatti, elementi e documenti all’Agenzia delle Entrate

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, **può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella stessa comunicazione di anomalia.**

Come posso regolarizzare la mia posizione?

I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall'Agenzia delle Entrate **possono regolarizzare gli errori o le omissioni** eventualmente commessi secondo le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (c.d. **ravvedimento operoso**), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti